

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1878 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2016

**che stabilisce che la sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale istituito in virtù del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsto dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, non è appropriata per quanto riguarda le importazioni di banane originarie del Guatemala per l'anno 2016**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, ha introdotto un meccanismo di stabilizzazione per le banane che ha iniziato ad applicarsi provvisoriamente nei paesi dell'America centrale nel 2013 e da ultimo in Guatemala il 1° dicembre 2013.
- (2) In virtù del suddetto meccanismo e conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 20/2013, una volta superato un volume limite specifico per le importazioni di banane fresche (rubrica 0803 90 10 della nomenclatura combinata dell'Unione europea del 1° gennaio 2012) provenienti da uno dei paesi interessati, la Commissione adotta un atto di esecuzione mediante il quale può sospendere temporaneamente il dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane fresche per tale paese o decidere che tale sospensione non è appropriata.
- (3) La decisione della Commissione è presa conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, in combinato disposto con l'articolo 4.
- (4) Il 15 settembre 2016 le importazioni nell'Unione europea di banane fresche originarie del Guatemala hanno superato la soglia di 65 000 tonnellate metriche stabilita dal suddetto accordo.
- (5) In tale contesto, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 20/2013, la Commissione ha tenuto in considerazione l'impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato delle banane dell'Unione al fine di decidere se sospendere il dazio doganale preferenziale. A tal fine la Commissione ha esaminato l'effetto delle importazioni in questione sul livello dei prezzi dell'Unione, lo sviluppo delle importazioni provenienti da altre fonti e la stabilità complessiva del mercato delle banane fresche dell'Unione.
- (6) Al momento del superamento della soglia definita per il 2016 le importazioni di banane fresche provenienti dal Guatemala rappresentavano il 3,4 % delle importazioni totali di banane fresche oggetto del meccanismo di stabilizzazione per le banane nell'Unione europea. Nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2016 il Guatemala ha rappresentato inoltre soltanto il 2 % delle importazioni totali di banane fresche nell'Unione europea. In base a una proiezione delle importazioni fino alla fine del 2016 e tenendo conto dello sviluppo delle importazioni mensili nel 2016 fino ad oggi, è improbabile che per l'intero 2016 le importazioni di banane provenienti dal Guatemala superino il 4 % delle importazioni totali. Ciò significa che il livello di importazioni annuali dal Guatemala sarebbe in linea con quello del 2015.
- (7) Per i primi sei mesi del 2016 il prezzo delle importazioni provenienti dal Guatemala è stato in media di 600 EUR/tonnellata, vale a dire inferiore dell'1 % rispetto ai prezzi medi delle altre importazioni di banane fresche nell'UE.

<sup>(1)</sup> GUL 17 del 19.1.2013, pag. 13.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13).

